



Regolamento della Cancelleria federale concernente il Centro media di Palazzo federale

del 1° luglio 2019

La Cancelleria federale svizzera,

visto l'articolo 23 capoverso 3 dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),
emana il presente regolamento:

1 Disposizioni generali

1.1 Scopo del Centro media

Il Centro media di Palazzo federale situato alla Bundesgasse 8–12 a Berna (Centro media) funge da luogo di comunicazione tra il Consiglio federale, il Parlamento e l'Amministrazione federale da un lato e i giornalisti dall'altro. A tale scopo dispone di:

- a. postazioni di lavoro per i giornalisti accreditati secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 30 novembre 2012² sull'accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull'autorizzazione d'accesso al Centro media (OAGio) e ai giornalisti della SRG SSR;
- b. postazioni di lavoro temporanee attribuite dalla direzione per i giornalisti non accreditati con un'autorizzazione di accesso secondo l'articolo 7 lettera a OAGio, i giornalisti con un accreditamento giornaliero agevolato secondo l'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 3 ottobre 2003³ sull'amministrazione parlamentare (Oparl) e i giornalisti con un accreditamento del DFAE;
- c. una sala di grandi e una di piccole dimensioni per lo svolgimento di conferenze stampa.

1.2 Oggetto del presente regolamento

Il presente regolamento disciplina la gestione e l'utilizzazione del Centro media, segnatamente la sua direzione e organizzazione, le autorizzazioni di accesso, i diritti

¹ RS 172.010.1

² RS 172.071

³ RS 171.115

e gli obblighi degli utenti, l'utilizzazione delle sale conferenze e degli studi televisivi nonché il servizio di portineria.

2 Direzione e organizzazione

2.1 Competenza della Cancelleria federale

¹ La Cancelleria federale (CaF) gestisce il Centro media.

² È competente per:

- a. designare il capo e il suo sostituto (direzione);
- b. garantire il buon funzionamento secondo le regole;
- c. autorizzare le modifiche dell'organizzazione e della gestione;
- d. sottoporre ai servizi federali competenti le richieste di finanziamento di modifiche dell'organizzazione, della gestione e dell'infrastruttura;
- e. regolamentare gli accessi.

2.2 Consultazione e diritto di chiedere l'utilizzazione da parte degli utenti

¹ La CaF consulta l'Unione dei giornalisti di Palazzo federale, la SRG SSR e i Servizi del Parlamento prima di decidere in merito ai seguenti punti:

- a. modifiche delle procedure di gestione;
- b. modifiche organizzative, tecniche e infrastrutturali;
- c. regolamentazione degli accessi;
- d. assegnazione delle postazioni di lavoro e dei locali;
- e. modifiche del presente regolamento;
- f. misure di sicurezza.

² Gli utenti devono presentare le loro richieste alla direzione.

2.3 Prestazioni della CaF

¹ La CaF fornisce segnatamente le seguenti prestazioni:

- a. distribuzione ai giornalisti della posta interna ed esterna nonché delle documentazioni per i media allestite dai Dipartimenti e dagli Uffici federali;
- b. gestione del calendario degli eventi scaricabile elettronicamente;
- c. informazione su data e ora delle conferenze stampa e di altri eventi nel Centro media nonché su eventuali modifiche delle stesse (con comunicazioni mediante altoparlanti, tabelloni e schermi);
- d. gestione e assegnazione dei locali.

² In collaborazione con la direzione , i Servizi del Parlamento garantiscono la distribuzione delle proprie documentazioni e di quelle delle Camere federali (sedute plenarie, commissioni, gruppi parlamentari).

2.4 Assegnazione degli uffici

L'assegnazione e la ripartizione degli uffici ai giornalisti accreditati spetta alla direzione e, per gli uffici rientranti nell'ambito organizzativo della SRG SSR, a quest'ultima.

2.5 Utilizzazione e costi

¹ L'utilizzazione degli uffici e dell'infrastruttura tecnica per i giornalisti accreditati è gratuita. La Confederazione mette a disposizione la mobilia usuale, la connessione a Internet e l'infrastruttura tecnica per seguire le conferenze stampa e i dibattiti parlamentari (televisioni, apparecchi DAB).

² Qualsiasi impianto e installazione supplementare e qualsiasi modifica dell'infrastruttura degli uffici sottostanno ad autorizzazione. I relativi costi sono a carico degli utenti.

³ Gli utenti devono assumersi i costi di tutte le prestazioni di telecomunicazione; li pagano direttamente agli offerenti.

2.6 Manutenzione e utilizzazione dell'infrastruttura

¹ L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) garantisce la manutenzione edile del Centro media. Questa include segnatamente i lavori di manutenzione e riparazione dell'edificio, delle installazioni tecniche e dei sistemi di cablaggio universale nonché la pulizia dell'edificio.

² L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) garantisce la manutenzione dei sistemi LAN e WLAN e, in collaborazione con il servizio telefonico dell'Amministrazione federale, delle installazioni telefoniche.

³ La direzione garantisce la manutenzione delle installazioni tecniche nelle due sale conferenze.

⁴ La manutenzione e la riparazione delle installazioni supplementari alle postazioni di lavoro, non incluse nell'offerta di base, spettano agli utenti; anche i relativi costi sono a loro carico (n. 2.5).

⁵ La direzione disciplina l'utilizzazione dei posteggi nel cortile e l'utilizzazione dell'ascensore per merci da parte di terzi.

3 Autorizzazione di accesso

¹ Sono autorizzati ad accedere al Centro media:

- a. i membri del Consiglio federale, delle Camere federali e dei tribunali federali;

- b. i dipendenti dell'Amministrazione federale e dei Servizi del Parlamento, sempre che dispongano di un'autorizzazione di accesso rilasciata dalla CaF;
- c. i giornalisti secondo gli articoli 2–12 OAGio;
- d. i rappresentanti dei media esteri secondo l'articolo 1 capoverso 2 OAGio;
- e. il personale dei settori amministrativo e tecnico della CaF o della SRG SSR.

² Tutte le altre persone hanno accesso al Centro media soltanto se sono accolte alla portineria da una persona autorizzata ad accedere e depositano un documento di identità valido.

³ Per motivi importanti, la direzione può negare l'accesso.

4 Sale conferenze e studio televisivo

4.1 Autorizzazioni

¹ Hanno diritto all'utilizzazione delle sale conferenze:

- a. il Consiglio federale, l'Assemblea federale e i tribunali federali;
- b. le commissioni e i gruppi delle Camere federali;
- c. i Dipartimenti, la Cancelleria federale, gli Uffici e i Servizi del Parlamento;
- d. i partiti rappresentati in Consiglio nazionale;
- e. i comitati interpartitici nel contesto di oggetti in votazione di portata nazionale⁴.

² La CaF attribuisce le sale conferenze.

³ La precedenza è data alle conferenze stampa del Consiglio federale e del Parlamento. Se necessario per lo svolgimento di queste ultime, la CaF può modificare o annullare a breve termine le prenotazioni degli altri utenti.

⁴ Di regola le conferenze stampa durano al massimo 60 minuti.

⁵ Le manifestazioni collaterali devono essere autorizzate dalla direzione dell'esercizio. Per le manifestazioni collaterali sono a disposizione i foyer al 2° e 3° piano sotterraneo.

⁶ La partecipazione alle conferenze stampa è riservata esclusivamente ai giornalisti accreditati con una corrispondente legittimazione. La direzione è autorizzata ad allontanare le persone senza legittimazione.

⁷ Agli utenti di cui al capoverso 1 lettere b–d si applicano le seguenti disposizioni supplementari:

⁴ Sono considerati comitati interpartitici in particolare i comitati d'iniziativa e di referendum nonché i comitati ad hoc su progetti federali, sostenuti di norma da almeno due partiti rappresentati nell'Assemblea federale. Non rientrano invece in questa categoria le organizzazioni come associazioni, sindacati, associazioni politiche o altri gruppi di interesse con obiettivi politici.

- a. la configurazione del podio dei relatori nella sala conferenze grande non può essere modificata per lo svolgimento di una conferenza stampa;
- b. l'utilizzazione della bandiera svizzera sulla parte frontale del podio è riservata alle manifestazioni alle quali partecipano membri del Consiglio federale e, nell'esercizio della loro funzione, i presidenti delle Camere; è vietato appendere sulla parte frontale del podio, a complemento o sostituzione della bandiera svizzera, emblemi dei partiti o di altri gruppi di interesse;
- c. sono vietate modifiche della parete retrostante il podio. Sono ammesse unicamente la proiezione di immagini sullo schermo e la posa di manifesti su supporto mobile nel foyer della sala conferenze grande al 2° piano sotterraneo;
- d. gli inviti ai media devono pervenire alla CaF al più tardi cinque giorni prima dell'inizio dell'evento per permetterne la pubblicazione nel calendario degli eventi. Se questo termine non è rispettato, la prenotazione della sala può essere annullata.

⁸ Con la prenotazione della sala gli utenti secondo il capoverso 1 accettano le condizioni d'uso stabilite dal presente regolamento. La direzione può esigere che siano tolte installazioni supplementari. In caso di non rispetto delle regole possono essere rifiutate future prenotazioni della sala.

4.2 Costi delle sale conferenze

¹ L'utilizzazione delle sale conferenze e della relativa infrastruttura nonché l'assistenza tecnica preliminare sono gratuite per gli utenti aventi diritto.

² I costi delle installazioni tecniche supplementari e di altre prestazioni nonché l'impiego di traduttori simultanei sono a carico degli utenti, previa consultazione della direzione.

4.3 Studio televisivo

¹ Eccezionalmente e se necessario per soddisfare la domanda, lo studio televisivo della SRG SSR al 3° piano sotterraneo può essere utilizzato anche per altre manifestazioni, ad esempio per la trasmissione di conferenze stampa. L'utilizzazione è decisa dalla SRG SSR. La Cancelleria federale e i Servizi del Parlamento hanno il diritto di chiedere l'utilizzazione dello studio.

² La SRG SSR disciplina i costi per l'utilizzazione del suo studio televisivo da parte di terzi.

5 Servizio di portineria e controllo dell'accesso

5.1 Gestione

La portineria del Centro media è gestita dal Servizio federale di sicurezza (SFS).

5.2 Orari di apertura

¹ La portineria è aperta come segue:

- | | | |
|----|---|---------------------------------|
| a. | lunedì–venerdì al di fuori delle sessioni | 07:00–18:30 |
| b. | domeniche in cui si svolgono elezioni o votazioni | 12:00–20:00 |
| c. | lunedì–venerdì durante le sessioni | 07:00–20:00
(venerdì –18:30) |
| d. | durante le trasmissioni politiche della SRG SSR | 07:00–21:30 |

² Al di fuori di questi orari la portineria non è in servizio. In questi casi, gli utenti accedono al Centro media tramite la tessera elettronica di accesso (badge).

5.3 Controllo dell'accesso

¹ Il personale del SFS è responsabile del controllo dell'accesso durante gli orari di apertura della portineria.

² L'accesso avviene esclusivamente tramite il badge personale. I giornalisti autorizzati che non hanno un badge ricevono una tessera di visitatore presentando una tessera di giornalista riconosciuta e depositando un documento di identità.

³ I visitatori devono annunciarsi in portineria. Il personale della portineria informa l'utente destinatario della visita affinché possa recarsi in portineria per accogliere il visitatore. Se l'utente non è raggiungibile, la portineria informa la reception della SRG SSR o il servizio informazioni della direzione.

5.4 Sicurezza

¹ Il responsabile della sicurezza della CaF informa, d'intesa con la direzione, gli utenti del Centro media sulle misure e sul comportamento in caso di allarme antincendio e di altri eventi straordinari come pure in situazioni di emergenza; sono comprese soprattutto le informazioni sulle persone da contattare e sulle vie di fuga.

² Il responsabile della sicurezza della CaF è inoltre competente per la formazione degli utenti del Centro media in materia di sicurezza. In collaborazione con la direzione svolge periodicamente esercitazioni in merito.

³ Un opuscolo con informazioni sulla sicurezza è consegnato a tutte le persone che lavorano abitualmente nel Centro media.

6 Disposizioni finali

6.1 Abrogazione di un altro regolamento

Il regolamento del 1° giugno 2010 dell'esercizio e dell'utilizzazione del Centro media di Palazzo federale è abrogato.

6.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01.08.2019.

01.07.2019

Il cancelliere della Confederazione:

Walter Thurnherr